

Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. - 70% Roma - Aut. n. 93/2003



COVIP

BOLLETTINO

2011

Anno 7 - N. 1



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 7 N. 1

I/2011

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Via in Arcione, 71 00187 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Stampa e diffusione Palombi & Partners Srl via Gregorio VII, 224 00165 Roma
tel. 06.636970 fax 06.635746

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione Stefania Buonanno, Simona De Biase,
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Deliberazioni

Deliberazione n. 3201 del 9 marzo 2011 – <i>Determinazione</i> della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell'anno 2011 (art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)	5
---	---

Orientamenti

Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8, e 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Documento approvato dalla Commissione il 10 febbraio 2011	9
Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 Documento approvato dalla Commissione il 9 marzo 2011	17
Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti Documento approvato dalla Commissione il 31 marzo 2011	19

Provvedimenti sanzionatori

Deliberazione n. 3189 del 3 febbraio 2011 - pubblicazione per estratto	23
Deliberazione n. 3198 del 3 marzo 2011 - pubblicazione per estratto	25
Deliberazione n. 3199 del 3 marzo 2011 - pubblicazione per estratto	28

Risposte a quesiti

Febbraio 2011 - <i>Previdenza complementare - Applicazione dell'art. 12 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee</i>	31
Marzo 2011 - <i>Quesito in merito al termine per richiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione</i>	34

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Iscrizioni	35
Variazioni	37

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 39

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni 41

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 43

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Albo

Variazioni 45

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 47

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Riconoscimento della personalità giuridica 49
Fondi in liquidazione 51

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 53

Provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

Autorizzazione del deposito del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto finanziario presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale 55

PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazione n. 3201 del 9 marzo 2011 – determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell'anno 2011 (art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l'ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall'art. 59, comma 39, dalla legge n. 449 del 1997 e dall'art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005;

Visto l'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e all'art. 59, comma 39 della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2011, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2010, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge

n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2011 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 20 gennaio 2011 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 25 gennaio 2011 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2011 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 20 gennaio 2011;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011.

Art. 1

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2011, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2010 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2011 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.
3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Versamento contributo di vigilanza anno 2011 – fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione)".
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 24 giugno 2010, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4
Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

PROVVEDIMENTI COVIP

ORIENTAMENTI

Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹

1. Premessa

In relazione ai numerosi chiarimenti che nel corso del tempo la COVIP ha fornito sulla tematica delle anticipazioni, attraverso Orientamenti di carattere generale e risposte a singoli quesiti, si è ritenuto utile provvedere alla loro unificazione nel presente documento. Con l'occasione si forniscono ulteriori specificazioni su taluni profili, per i quali sono state riscontrati residuali margini di incertezza applicativa.

Le complessive indicazioni contenute nel presente documento costituiscono un utile punto di riferimento per i fondi pensione nella definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle anticipazioni. Ciò, fermo restando che l'attuazione della disposizioni in tema di anticipazioni deve tener presente l'esigenza di contemperare i rilevanti interessi tutelati dall'art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto), quali quelli alla prima casa di abitazione e alla salute, con la generale finalità di concorrere alla costruzione di una rendita pensionistica adeguata, cui è preposta la previdenza complementare nel suo complesso.

2. Normativa

L'art. 11, comma 7 del Decreto, consente all'iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari. In qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli. Decorsi otto anni di iscrizione, l'anticipazione può essere conseguita in misura non superiore al 75 per cento della posizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione. Sempre decorsi otto anni di iscrizione è possibile chiedere un'anticipazione in misura non superiore al 30 per cento della posizione maturata per ulteriori esigenze dell'iscritto. Il successivo comma 8 prevede poi che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal momento dell'iscrizione.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 10 febbraio 2011

3. Anticipazioni per spese sanitarie

L'art. 11, comma 7, lett. *a*), del Decreto prevede che si possa conseguire un'anticipazione a fronte di gravissime situazioni che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, prevedendo che dette situazioni debbano riguardare l'aderente, il coniuge ovvero i figli.

Gli elementi oggettivi della causale possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi attestati dalle competenti strutture pubbliche che accertino l'esigenza e il carattere straordinario e necessario della terapia o dell'intervento. Il requisito della straordinarietà potrà essere apprezzato tenendo anche conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla concessione delle anticipazioni, per la medesima causale, sul trattamento di fine rapporto. Dovrà dunque essere valutata la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico (sicché appare legittima l'esclusione dell'anticipazione per il rimborso di spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessitati, risultino di importo non significativo).

Si considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l'esigenza di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Così come si reputa possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.

4. Acquisto della prima casa di abitazione

La causale prevista all'art. 11, comma 7, lett. *b*) riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dell'iscritto e dei suoi figli. La normativa prevede che l'immobile costituisca prima casa e sia destinato ad abitazione dell'iscritto o dei suoi figli. La richiesta di anticipazione può essere legittimamente presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli. Al riguardo, si ha presente che, come chiarito dalla giurisprudenza che si è pronunciata sull'analoga previsione contenuta nell'art. 2120 cod. civ., l'estensione dell'applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è da intendersi possibile non solo se è l'iscritto ad effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. In base a detto orientamento giurisprudenziale risulta, pertanto, indifferente che l'immobile venga, a seguito dell'acquisto, intestato all'iscritto ovvero al figlio.

Tenuto sempre conto della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni, per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli. L'anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Quanto agli ulteriori soggetti intestatari del bene acquistato, si ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* nel patrimonio dell'iscritto.

La circostanza che l'immobile debba costituire prima casa dell'iscritto esclude poi che possano assumere rilievo, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, eventuali comunicazioni con cui l'iscritto dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale affermazione non trovi rispondenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'iscritto stesso, ai suoi figli o al coniuge in regime di comunione legale dei beni.

È anche da ritenersi esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (previsto dall'art. 155-*quater*, primo comma, cod. civ.), lungi dal sottrarre il diritto di proprietà, anche *pro-quota* dell'immobile al coniuge non assegnatario, risponde a un interesse prevalente e comune a entrambi i genitori, cioè la conservazione della dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno vissuto prima della separazione dei genitori. A ciò va aggiunto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di proprietà al coniuge non assegnatario, né sottrae il diritto di godimento in via definitiva, in quanto opera il principio generale di modificabilità in ogni tempo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per fatti sopravvenuti. In definitiva, la natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del diritto di proprietà dell'immobile in capo al coniuge non assegnatario.

Circa i modi di acquisto del diritto di proprietà, è possibile concedere l'anticipazione anche in fattispecie diverse dall'ordinario acquisto da terzi (tipicamente, mediante contratto di compravendita) come l'acquisto in cooperativa e la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio.

È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile. Ciò, ovviamente, in presenza anche degli altri requisiti previsti dalla lett. b); è quindi necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.

Differente è, invece, il caso dell'acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, si ritiene che la nozione di "acquisto della prima casa di abitazione" comprenda solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali su beni altrui, quali l'usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.

Ipotesi particolare è quella dell'acquisto della proprietà superficaria. Ai sensi dell'art. 952, comma 2, cod. civ. per proprietà superficaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. In tale ipotesi l'acquirente non acquista la piena proprietà dell'immobile, né il mero diritto di superficie, consistente nel diritto di realizzare una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui, ma acquista un *quid*

pluris rispetto al diritto di superficie, in quanto, essendo già realizzata la costruzione, egli diviene direttamente proprietario della stessa, pur non essendo proprietario del suolo.

Nel caso della proprietà superficaria si determina una “scissione orizzontale dell’assetto dominicale”, nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo e l’acquirente acquista solo la proprietà dell’opera sovrastante. La proprietà superficaria, quindi rappresenta un’eccezione alla regola generale per cui il proprietario del suolo è anche proprietario dell’immobile su di esso costruito. Si evidenzia, inoltre, che l’art. 953 cod. civ., considera compatibile con tale tipologia di proprietà l’apposizione di una scadenza, il cui sopraggiungere segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, che ricongiunge in capo a sé le posizioni soggettive precedentemente distinte.

Nonostante il suo carattere parziale e temporaneo, la proprietà superficaria presenta, comunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà ed è, dunque, assoggettata alla medesima disciplina giuridica. Il titolare di tale diritto è, infatti, proprietario dell’immobile fino alla scadenza. Stante quanto sopra e considerata la generica formulazione della lett. *b)*, si ritiene che l’anticipazione della posizione individuale della forma pensionistica possa essere riconosciuta a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l’immobile costituisca prima casa di abitazione dell’acquirente o dei figli, e che tale destinazione sia adeguatamente documentata.

In merito all’acquisto della nuda proprietà di un immobile, si rileva che lo stesso non comporta, di norma, in capo all’acquirente la titolarità del diritto di godere dell’immobile acquistato e quindi l’acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento dell’anticipazione. Nel contempo non può escludersi che, in casi particolari, le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell’immobile acquistato. Ne deriva che nel caso in cui l’acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti di cui all’art. 11, comma 7, lett. *b)*.

La previsione dell’art. 11, comma 7, lett. *b)* riguardante l’acquisto della prima casa di abitazione porta, poi, a escludere che il beneficio possa essere concesso in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto.

È poi da ritenersi escluso il conseguimento dell’anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione). Ciò in quanto la disciplina delle anticipazioni risponde all’esigenza di contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva. La norma che consente di conseguire anticipatamente la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua *ratio* nell’esigenza di concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto dell’acquisto.

Quanto alla localizzazione dell’immobile acquistato, non costituisce elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. In effetti, la lett. *b)* del comma 7 non reca alcun parametro che possa indurre a collegare l’anticipazione ai soli acquisti aventi ad oggetto immobili situati in Italia. A prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile, anche in questo caso dovrà valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione

acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, in quanto lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Circa la documentazione comprovante l'acquisto, si rileva che la normativa richiede che l'acquisto sia documentato con "atto notarile". Si ha presente, al riguardo, l'evoluzione che l'analogia normativa in materia di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ha subito per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito la possibilità di ottenere l'anticipazione anche in ipotesi di acquisto *in itinere*, attraverso documenti (anche diversi dall'atto notarile) idonei a dimostrarne l'effettività.

Sul punto si reputa che possano essere valutate positivamente da parte dei fondi pensione modalità di concessione dell'anticipazione che, pur nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge, non rendano di fatto difficilmente fruibile il relativo beneficio. Non appare pertanto necessaria la produzione dell'atto notarile di acquisto contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, potendosi ad esempio ammettere il conseguimento dell'anticipazione sulla base della documentazione riconosciuta adeguata dal fondo (ad esempio, contratto preliminare), anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula. In alternativa, potrebbe essere valutato l'utilizzo di prassi analoghe a quelle previste per i mutui bancari, adottando il provvedimento di concessione dell'anticipazione sulla base del contratto preliminare e provvedendo poi all'effettivo versamento delle somme in sede di rogito notarile.

Rimane ferma, anche in questo ambito, l'autonomia dei fondi nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all'anticipazione in un contesto comunque coerente con le indicazioni normative.

Ulteriore questione riguarda il termine per la presentazione della domanda di conseguimento dell'anticipazione rispetto alla data di acquisto. Tale fattispecie può, ad esempio, ricorrere nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato prima della maturazione degli otto anni di permanenza presso la forma pensionistica complementare. Sul punto si ritiene che debba sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, aventi ad oggetto la concreta determinazione del termine, si reputa utile chiarire che è da considerarsi congruo, rispetto alle finalità sopra evidenziate, il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. È peraltro da ritenersi ammissibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi rispetto a quello indicato.

5. Ristrutturazioni della prima casa di abitazione

La seconda causale prevista dalla lett. *b)* del comma 7, del Decreto riguarda la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione. L'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 7, lett. *b)* consente di ritenere che l'anticipazione per tale causale possa essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione

sostenuti, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Gli interventi di ristrutturazione, secondo la normativa richiamata, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della stessa legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. In base alla predetta normativa, per fruire delle detrazioni IRPEF sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti e a produrre e conservare taluni documenti.

Prima dell'inizio delle opere di ristrutturazione è necessario inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, redatta su apposito modello, ed allegare alla stessa una serie di documenti (tra cui, copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia); in luogo di tutta la predetta documentazione allegata, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Per alcune tipologie di lavori, deve, inoltre, essere inviata apposita comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. I contribuenti interessati devono, inoltre, conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Anche in questo ambito si riconosce all'autonomia dei fondi pensione la possibilità di definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all'anticipazione in un contesto di complessiva coerenza con le indicazioni normative.

Nello specifico, si ritiene, comunque, ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso alla liquidazione delle somme richieste dall'aderente, anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale, ad esempio, copia della raccomandata inoltrata al Centro Operativo di Pescara, copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori ovvero copia dell'autocertificazione prodotta, nonché copia dei preventivi di spesa). Resta, in ogni caso, ferma l'esigenza di acquisire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

6. Altre esigenze dell'iscritto

L'art. 11, comma 7, lett. c) del Decreto consente di chiedere anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento. Per l'esercizio di tale facoltà è, quindi, sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta.

Sono da ricondurre a tale causale le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione possono essere, pertanto, richieste, nei limiti ora previsti dall'art. 11, comma 7, lett. c).

7. Anzianità di iscrizione

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento delle anticipazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 11, comma 7, del Decreto devono considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Si ritiene che nel computo dell'anzianità di partecipazione debbano essere compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").

Circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l'erogazione di anticipazioni, si ritiene che debba farsi riferimento al momento dell'iscrizione, anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Ciò è supportato dalla previsione del comma 9 dello stesso art. 11, in base al quale "ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale."

Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (ipotesi ammessa dall'art. 8, comma 11 del Decreto). L'iscritto può infatti sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 comma 7 del Decreto.

Tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione, senza versamento di ulteriori contributi. L'aderente conserva, infatti, la qualifica di iscritto a una forma pensionistica complementare anche se, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, opta per la permanenza della sua posizione individuale presso la forma pensionistica complementare; lo stesso può, dunque, esercitare tutte le opzioni previste dalla normativa. Quanto sopra vale, dunque, sia nel caso in cui l'aderente abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare di cui all'art. 11, comma 2 del Decreto, sia nel caso in cui abbia perso i requisiti di partecipazione e abbia titolo per usufruire delle prestazioni di cui all'art. 14, commi 2 o 5 del Decreto.

8. Reiterazione della richiesta

Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile.

Il raggiungimento dei previsti otto anni di iscrizione, ora richiesto per la fruizione delle sole anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettere *b*) e *c*) del Decreto, è da intendersi unicamente come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le relative causali. Una volta maturato siffatto periodo, l'iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta, non sussistendo nella normativa limitazioni di ordine temporale tra un richiesta e l'altra.

In tale ambito permangono margini di autonomia per gli organi delle forme pensionistiche complementari nel regolare il concreto esercizio del diritto all'anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa della forma pensionistica.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

Circa i massimali, è da tenere, innanzitutto, presente che quelli di cui al comma 7 devono essere, di norma, calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell'erogazione dell'anticipazione). In caso di reiterata richiesta di anticipazioni occorre anche procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell'importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore. Innanzitutto dovrà essere verificato il rispetto del massimale di cui all'art. 11, comma 8 del Decreto, prendendo a riferimento la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 7 lett. *c*), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà anche essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹

Con i presenti Orientamenti si intende fornire chiarimenti in merito alla decorrenza delle prestazioni di previdenza complementare di cui all'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 252 del 2005 (di seguito Decreto). È stato infatti chiesto alla Commissione di precisare se le nuove previsioni in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici obbligatori, di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazione in legge n. 122 del 2010, riguardino anche le prestazioni pensionistiche complementari.

Com'è noto l'art. 11, comma 2, del Decreto dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La nuova disciplina posta dal citato art. 12, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 78 del 2010 prevede, in linea generale, che i soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del relativo trattamento decorsi dodici o diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti di accesso agli stessi trattamenti. In particolare i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, conseguono il trattamento trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, mentre per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 1, comma 26, della l. n. 335 del 1995, il trattamento decorre trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei medesimi requisiti.

In proposito si rileva che il citato art. 11, comma 2 del Decreto, nel modificare il regime delle prestazioni di previdenza complementare rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 7, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 124 del 1993, ha stabilito un collegamento più diretto tra la disciplina della previdenza complementare e quella obbligatoria, senza peraltro richiedere, ai fini del conseguimento della prestazione di previdenza complementare, l'effettiva liquidazione del trattamento di base. L'articolo in parola, infatti, condiziona il diritto alla prestazione pensionistica complementare "alla maturazione dei requisiti di accesso" alle prestazioni di previdenza obbligatoria, senza prevedere alcun collegamento tra le decorrenze dei due diversi trattamenti.

Un nesso tra le decorrenze dei due trattamenti pensionistici, complementare e obbligatorio, è invece posto dall'art. 20, comma 6 del Decreto che disciplina i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche corrisposte dai fondi pensione che erogano prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Il citato articolo, riprendendo quanto già disposto dall'art. 18, comma 8-*quinquies* del d. lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall'art. 15, comma 5 della l. n. 335 del 1995, prevede infatti che l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia, assicurate dalle forme pensionistiche preesistenti che garantiscono prestazioni definite a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. Detta

¹ Documento approvato dalla Commissione il 9 marzo 2011

norma presenta quindi carattere di specialità rispetto alla generale previsione dell'art. 11, comma 2, richiedendo che la liquidazione dei trattamenti di previdenza complementare erogati dai fondi pensione ivi previsti sia condizionata dalla liquidazione del trattamento di base.

La linea prospettata, oltre quindi a desumersi in base all'interpretazione letterale del citato art. 11, comma 2, che fa riferimento alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione obbligatoria e non già alla effettiva decorrenza della stessa, trova conferma anche sulla base di un'interpretazione logico-sistematica. Infatti, il mantenimento nell'ambito del Decreto della disposizione speciale di cui all'art. 20, comma 6 (già art. 18, comma 8-*quienquies* del d. lgs. n. 124 del 1993) anche in presenza della nuova disciplina contenuta dell'art. 11, comma 2, che opera una più stretta connessione tra i requisiti di accesso alle prestazioni nelle due forme di previdenza, può leggersi solo in senso derogatorio rispetto ai requisiti fissati in via generale dallo stesso art. 11, comma 2. Se, infatti, tale articolo contenesse già il principio dell'allineamento delle due decorrenze, la specifica previsione dell'art. 20, comma 6, diretta solo a certe tipologie di fondi pensione, non avrebbe ragione d'essere.

Si rileva inoltre che le citate nuove norme del d.l. n. 78 del 2010 che differiscono la liquidazione dei trattamenti pensionistici obbligatori distinguono nettamente i due momenti: quello della maturazione dei requisiti di accesso e quello della decorrenza del trattamento. L'art. 12, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 78 del 2010 prevede infatti che *i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento... conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento* trascorsi i periodi ivi indicati.

Dal momento che l'art. 11, comma 2, del Decreto condiziona l'acquisizione del diritto alla prestazione complementare alla *maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza* lo stesso è da intendersi riferito solo al primo dei due indicati momenti.

In base a quanto rappresentato si esprime l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari ai quali si applica l'art. 11, comma 2, del Decreto conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori – con almeno cinque anni di partecipazione alle forme – prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato.

La posizione qui espressa riguarda anche tutti gli altri casi in cui la normativa relativa alle pensioni di base preveda una decorrenza differita delle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento. Ciò vale dunque per i lavoratori ancora sottoposti alle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 78 del 2010, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, ultimo periodo, e commi 4, 5 e 12-*sexies* dello stesso d. lgs. n. 78 del 2010.

Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti¹

Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di seguito decreto n. 39/2010), recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha razionalizzato le disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Tale intervento legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010.

Il decreto n. 39/2010 individua i soggetti legittimati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico, l'oggetto dell'attività di controllo, le modalità di svolgimento della revisione (poteri, doveri e responsabilità dei revisori), il sistema di vigilanza pubblica sull'attività di revisione e il sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Del tutto nuova è la definizione dei cc.dd. "enti di interesse pubblico", contenuta nell'art. 16 del decreto n. 39/2010, per i quali la revisione legale deve essere ora svolta da un revisore esterno alla società (persona fisica o società di revisione), non potendo detto incarico essere più affidato al collegio sindacale.

Al riguardo si ritiene innanzitutto utile precisare che nel novero dei soggetti qualificati dal decreto n. 39/2010 come "enti di interesse pubblico" non rientrano i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti.

Per detti fondi pensione, l'obbligo di conferire a un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) l'incarico della revisione legale dei conti non può, inoltre, desumersi neppure per analogia dalla normativa civilistica in tema di associazioni, né da quella in tema di società per azioni, alle quali il novellato art. 2409-bis del codice civile continua, infatti, a consentire, ove non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di mantenere in capo al collegio sindacale le competenze in tema di revisione legale dei conti.

Si conferma pertanto quanto già precisato negli Orientamenti COVIP del 30 settembre 2004, aventi per oggetto l'*attività degli organi di controllo dei fondi pensione e la riforma del diritto societario*, e cioè che i fondi pensione negoziali e preesistenti possono continuare ad attribuire l'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale, non trovando ad essi applicazione le speciali disposizioni che impongono, per determinati soggetti, l'obbligo di affidare il relativo incarico a revisori esterni.

Tale facoltà risulta, tra l'altro, precisata anche nel Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 15 maggio 2007, recante *norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari...*, che all'art. 2, comma 3 detta regole distinte sui requisiti di professionalità dei componenti del collegio dei sindaci a seconda che detto organo di controllo effettui o meno il controllo contabile (ora denominato "revisione legale dei conti").

¹ Documento approvato dalla Commissione il 31 marzo 2011

Spetta, quindi, ai fondi pensione effettuare una precisa scelta circa l'opportunità di mantenere la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale ovvero attribuire il relativo incarico ad un revisore esterno o a una società di revisione.

In conformità allo Schema di Statuto, deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, l'assetto dei controlli ritenuto più adeguato, e le funzioni conseguentemente attribuite al collegio dei sindaci, dovranno essere esplicitate nell'articolato statutario.

Ove la revisione legale dei conti venga conferita a soggetti esterni dovranno essere, comunque, tenute presenti le previsioni di cui al decreto n. 39/2010. L'incarico potrà, quindi, essere conferito solo a quei soggetti abilitati, in base al predetto decreto e alla relativa normativa di attuazione, allo svolgimento di detta attività e che si trovino nelle situazioni di indipendenza ivi indicate.

In linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del decreto n. 39/2010, il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non potrà essere subordinato ad alcuna condizione, né essere stabilito in funzione dei risultati della revisione o essere dipendente dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione al fondo pensione che conferisce l'incarico da parte del revisore legale o della società di revisione.

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti saranno tenuti al rispetto dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale disciplinati dal decreto n. 39/2010 e dei principi di revisione in esso richiamati. I compiti ad essi affidati dovranno essere specificamente definiti nella lettera d'incarico, facendo rinvio alle previsioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto; parimenti dovranno essere richiamate nella lettera d'incarico le previsioni di cui al successivo art. 15 in materia di responsabilità.

Tra le novità di rilievo va infine annoverata la nuova disciplina in materia di conferimento dell'incarico di revisione, contenuta nell'art. 13 del decreto n. 39/2010. Salvo il caso di nomina effettuata nell'atto costitutivo, l'incarico di revisione deve essere ora conferito, in base a detta norma, dall'assemblea *su proposta motivata dell'organo di controllo*.

Il nuovo art. 13 del decreto n. 39/2010 va pertanto a sostituire l'abrogato art. 2409-*quater* del codice civile, il quale invece prevedeva una funzione meramente consultiva dell'organo di controllo (l'art. 2409-*quater* c.c. recitava infatti *sentito il parere dell'organo di controllo*). Con la nuova norma la funzione del collegio sindacale per la nomina dei revisori si trasforma dunque da consultiva a propositiva.

Parallelamente, in caso di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, l'organo di controllo dovrà presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l'assemblea possa, contestualmente alla revoca deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore o società di revisione (art. 13, comma 3, del decreto n. 39/2010).

In conformità al principio recato nell'art. 37 comma 2, della Direttiva 2006/43/CE si è voluto in tal modo accentuare l'indipendenza del revisore legale dei conti rispetto ai membri dell'organo di amministrazione dell'ente sottoposto alla revisione contabile, ponendo la proposta di nomina in capo ad un organo, come il collegio sindacale, distinto dagli amministratori.

I fondi pensione che intendessero attribuire a soggetti esterni la revisione legale dei conti dovranno pertanto uniformarsi anche a detti principi per quanto riguarda le prossime

deliberazioni di designazione e revoca degli stessi; ciò, anche in presenza di eventuali previsioni statutarie difformi.

Alla prima occasione utile andranno, comunque, introdotti gli adeguamenti statutarî necessari per allinearsi alla predetta normativa. Tali modifiche statutarie, inerenti all'attribuzione all'organo di controllo delle funzioni propositive di cui sopra, sono da ricondurre al novero degli interventi di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, sicché troveranno in questo caso applicazione le procedure semplificate previste dalla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 (che consentono ai soggetti vigilati di effettuare, in luogo dell'istanza di approvazione, una comunicazione alla COVIP dell'avvenuta modifica statutaria entro trenta giorni dall'assunzione della relativa delibera).

PROVVEDIMENTI COVIP

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Deliberazione n. 3189 del 3 febbraio 2011

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito “Decreto”, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto, *omissis*;

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
Omissis

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto, il quale prevede che per l’esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato o documento richiesti;

VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto, *omissis*;

VISTA la deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale la Commissione ha definito, in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, il cui art. 23, ripreso dall’art. 23 dello statuto del Fondo pensione ALIFOND, prevede che al responsabile spetta in particolare l’obbligo di trasmettere alla COVIP dati e notizie sull’attività complessiva del fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione del 10 febbraio 1999, con la quale la Commissione ha dettato, in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti e ha disposto l’invio alla Commissione, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, di un esemplare della comunicazione periodica inviata agli iscritti;

VISTA la lettera di contestazione del 10 agosto 2010, notificata all’interessato e al Fondo, nella persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, rispettivamente in data 19 e 20 agosto 2010, con la quale, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del Fondo pensione ALIFOND, sig. Sandro Petrini, contestandogli tra l’altro la mancata trasmissione alla COVIP di un esemplare della comunicazione periodica inviata agli iscritti relativa all’anno 2008;

CONSIDERATO che l’interessato e il Fondo, nella persona del legale rappresentante, sono stati resi edotti con la citata lettera di contestazione della facoltà di presentare controdeduzioni nonché di essere sentiti personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse;

VISTE le controdeduzioni presentate dall’interessato e dal Fondo, pervenute in data 29 settembre 2010;

VISTA la relazione del 1° febbraio 2011, con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni conclusive, ritenendo accertata la sopra indicata violazione contestata, e ha formulato proposte alla

Commissione, in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19-*quater* del Decreto nei confronti del responsabile del Fondo, trasmettendo i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l'esame delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto *omissis*;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto, *omissis*;

VALUTATE le proposte del Comitato per l'esame delle irregolarità in ordine alla quantificazione delle suddette sanzioni amministrative

DELIBERA

per la sopra indicata violazione, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

- a carico del sig. Sandro Petrini, responsabile del Fondo pensione ALIFOND, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- a carico del "Fondo pensione ALIFOND", la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del soggetto sopra indicato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, ai sensi dell'art. 135, comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente deliberazione. L'eventuale opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

Deliberazione n. 3198 del 3 marzo 2011

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito “Decreto”, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto, *omissis*;

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

Omissis

VISTO l’art. 19, comma 2, lett.g) del Decreto, *omissis*;

VISTO l’art. 9, comma 1, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008, nella parte in cui prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti ed ai PIP può avvenire, tra l’altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza “*nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR, SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione*”;

VISTO l’art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui dispone che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

VISTO l’art. 52, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nella parte in cui prevede che “*gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente*, e comma 5, nella parte in cui prevede che *gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario*”;

CONSIDERATO che “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” (iscritto al n. 40 dell’Albo dei fondi pensione) istituito dalla società ITAS VITA SPA è stato oggetto di un accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, nel periodo compreso fra il 23 luglio 2009 e il 3 febbraio 2010;

TENUTO CONTO che dal citato accertamento è emerso che la Società non ha posto in essere presidi organizzativi finalizzati ad assicurare che l’attività dei soggetti incaricati del collocamento del Fondo fosse svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di collocamento delle forme pensionistiche complementari; essendo emerso, nel corso del suddetto accertamento, che per tutte le adesioni raccolte nel periodo preso in esame nell’ambito dell’ispezione (dal 1° ottobre 2008, data di entrata in vigore del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, al 23 ottobre 2009) non è stata effettuata dai soggetti incaricati del collocamento, la valutazione dell’adeguatezza dell’investimento previdenziale offerto;

VISTE le lettere di contestazione del 3 maggio 2010, notificate agli interessati il 4 maggio 2010, con le quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società ITAS VITA SPA, che gestisce il

“PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO”, contestando ai signori Remo Segnana, Georg Pickel, Michael Atzwanger, Edo Benedetti, Daniele Biadene, Richard Anthony Dawson, Dario Denicolò, Carlo Galeazzi, Fabrizio Lorenz, Paolo Marega, Rudiger Mehl, Mauro Pellegrini, Norbert Plattner, Marco Radice, Ermanno Villotti, Michele Grampa, Pier Luigi Bonazza, Ezio Gobbi, nonché alla ITAS VITA SPA, nella persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui dispone che “(...) i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari” rispettino le norme di comportamento indicate nel regolamento medesimo e nella normativa da questo richiamata, nel caso in esame, il citato regolamento ISVAP n. 5/2006; obbligo in base al quale i citati soggetti istitutori sono chiamati a fornire ai collocatori istruzioni coerenti con la normativa vigente e a esercitare un adeguato controllo circa i comportamenti concretamente posti in essere dai collocatori medesimi, adottando gli opportuni interventi in caso di riscontro di irregolarità;

Omissis

VISTA la richiesta di accesso agli atti, pervenuta il 7 giugno 2010, alla quale è stato dato riscontro in data 25 giugno 2010;

VISTE le controdeduzioni, pervenute in data 8 luglio 2010, e prodotte, in un unico contesto documentale, dal legale rappresentante della società ITAS VITA SPA, dai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

ESAMINATO il verbale dell’audizione tenuta in data 15 settembre 2010 presso la sede della Commissione;

VISTA la relazione per la Commissione del 1° marzo 2011, con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19-*quater*, comma 2, lett.b), del Decreto, proponendone anche la relativa quantificazione;

CONSIDERATO che:

- i fatti contestati risultano acclarati alla luce sia della documentazione in atti (e in particolare dell’accertamento ispettivo), sia delle dichiarazioni ammissive fatte dai rappresentanti della Società in occasione dell’audizione svoltesi presso la sede della Commissione in data 15 settembre 2010;
- le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non sono idonee a revocare in dubbio l’irregolarità dell’operato della Società, stante gli obblighi alla stessa derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, che comportano l’obbligo di dettare ai collocatori istruzioni coerenti con la normativa vigente e di esercitare un adeguato controllo circa i comportamenti concretamente posti in essere dai collocatori medesimi, adottando gli opportuni interventi in caso di riscontro di irregolarità;

DELIBERA:

per le sopra indicate violazioni, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

- a carico del sig. Remo Segnana, presidente del consiglio di amministrazione di ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Georg Pickel, vice presidente del consiglio di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Michael Atzwanger, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Edo Benedetti, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Daniele Biadene, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Richard Anthony Dawson, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Dario Denicolò, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Carlo Galeazzi, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Fabrizio Lorenz, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Paolo Marega, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Rudiger Mehl, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Mauro Pellegrini, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Norbert Plattner, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Marco Radice, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Ermanno Villotti, consigliere di amministrazione ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Michele Grampa, presidente del collegio sindacale di ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Pier Luigi Bonazza, sindaco di ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Ezio Gobbi, sindaco di ITAS VITA SPA, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico della società ITAS VITA SPA, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di € 29.700,00 (trentatremila/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede Roma, ai sensi dell'art. 135, comma 1 lett.c) del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente deliberazione. L'eventuale opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

Deliberazione n. 3199 del 3 marzo 2011

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito “Decreto”, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto, *omissis*;

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

Omissis

VISTO l’art. 19, comma 2, lett.g) del Decreto, *omissis*;

VISTO l’art. 9, comma 1, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla Covip con Deliberazione del 29 maggio 2008, nella parte in cui prevede che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti ed ai PIP può avvenire, tra l’altro, avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza “*nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR, SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione*”;

VISTO l’art. 11, comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui dispone che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari osservino le disposizioni normative e regolamentari;

VISTO l’art. 52, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nella parte in cui prevede che “*gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente*, e comma 5, nella parte in cui prevede che *gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario*”;

VISTO l’art.5, comma 3, del Decreto, che prevede che il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

VISTA la delibera COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale è stata data attuazione all’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, nella parte in cui attribuisce alla Commissione la competenza ad elaborare schemi per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, e, nell’ambito della medesima delibera, l’Allegato “Disposizioni in materia di responsabile” allo schema di regolamento dei fondi pensione aperti, nel quale vengono specificate le funzioni rimesse al responsabile della forma pensionistica, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto;

VISTO l’art. 6, comma 1, dell’Allegato “Disposizioni in materia di responsabile” al regolamento di “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” istituito da ITAS VITA S.P.A., che attribuisce al responsabile il compito di vigilare sull’osservanza della normativa e del Regolamento, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del fondo pensione aperto nell’esclusivo interesse degli iscritti;

VISTO l’art. 6, comma 2, lett.c), dell’Allegato “Disposizioni in materia di responsabile”

al regolamento di “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” istituito da ITAS VITA S.P.A., che attribuisce al responsabile il compito di effettuare controlli sull’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento che durante il rapporto;

CONSIDERATO che “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” (iscritto al n. 40 dell’Albo dei fondi pensione) istituito dalla società ITAS VITA SPA è stato oggetto di un accertamento ispettivo disposto dalla COVIP nel periodo compreso fra il 23 luglio 2009 e il 3 febbraio 2010;

TENUTO CONTO che dal citato accertamento è emerso che la Società non ha posto in essere presidi organizzativi finalizzati ad assicurare che l’attività dei soggetti incaricati del collocamento del Fondo fosse svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di collocamento delle forme pensionistiche complementari; essendo emerso, nel corso del suddetto accertamento, che per tutte le adesioni raccolte nel periodo preso in esame nell’ambito dell’ispezione (dal 1° ottobre 2008, data di entrata in vigore del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, al 23 ottobre 2009) non è stata effettuata dai soggetti incaricati del collocamento, la valutazione dell’adeguatezza dell’investimento previdenziale offerto;

VISTA la lettera di contestazione del 3 maggio 2010, notificata agli interessati il 4 maggio 2010, con la quale, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile di “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” gestito da ITAS VITA S.P.A., contestando al signor Enzo Morando, responsabile del fondo dal 1° maggio 2009, e Guido Borrelli, responsabile del Fondo dal 1° ottobre 2008 al 30 aprile 2009, nonché alla ITAS VITA SPA, nella persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto, che prevede che il responsabile della forma pensionistica verifichi che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, come in particolare attuato dall’art. 6, comma 2, lett.c), dell’Allegato “Disposizioni in materia di responsabile” al regolamento di “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO” istituito da ITAS VITA S.P.A., nella parte in cui attribuisce al responsabile il compito di effettuare controlli sull’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento che durante il rapporto;

Omissis

VISTE le controdeduzioni, pervenute in data 8 luglio 2010, e prodotte, in un unico contesto documentale, dai citati responsabili *pro tempore* del “PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO”, nonché dal legale rappresentante della società ITAS VITA SPA,

VISTA la relazione per la Commissione del 1° marzo 2011, con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19-*quater*, comma 2, lett.b), del Decreto, proponendone anche la relativa quantificazione;

CONSIDERATO che:

- i fatti contestati risultano acclarati alla luce sia della documentazione in atti (e in particolare dell’accertamento ispettivo), sia delle dichiarazioni ammissive fatte dai rappresentanti della Società in occasione dell’audizione svoltasi presso la sede della Commissione in data 15 settembre 2010 e, conseguentemente, risultano violati gli obblighi derivanti alla società ITAS VITA SPA dalle disposizioni di cui dell’art. 11,

comma 1, del citato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, che comportano l'obbligo di dettare ai collocatori istruzioni coerenti con la normativa vigente e di esercitare un adeguato controllo circa i comportamenti concretamente posti in essere dai collocatori medesimi, adottando gli opportuni interventi in caso di riscontro di irregolarità;

- le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non sono idonee a revocare in dubbio le irregolarità contestate, stante gli obblighi agli stessi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto, che prevede che il responsabile della forma pensionistica verifichi che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, come in particolare attuato dall'art. 6, comma 2, lett.c), dell'Allegato "Disposizioni in materia di responsabile" al regolamento di "PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO" istituito da ITAS VITA S.P.A., nella parte in cui attribuisce al responsabile il compito di effettuare controlli sull'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento che durante il rapporto;

DELIBERA:

per le sopra indicate violazioni, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

- a carico del sig. Enzo Morando, responsabile del "PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO", dal 1° maggio 2009, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico del sig. Guido Borrelli, responsabile del "PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO", dal 1° ottobre 2008 al 30 aprile 2009, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00);
- a carico della società ITAS VITA SPA, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di € 3.300,00 (trentatremila/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede Roma, ai sensi dell'art. 135, comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente deliberazione. L'eventuale opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Febbraio 2011

Previdenza complementare - Applicazione dell'art. 12 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee

(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento al Vs. quesito del con il quale, in qualità di società istitutrice di un fondo pensione aperto, avete chiesto chiarimenti in merito alle modalità da seguire al fine di poter accogliere le richieste formulate da alcuni ex agenti delle Comunità Europee che, rientrando in Italia al termine della loro esperienza professionale presso gli organismi comunitari, intendono trasferire ad un fondo pensione italiano quanto maturato presso il regime pensionistico delle Comunità.

Per quanto concerne la tutela pensionistica, i funzionari comunitari sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale, costituito nel quadro dell'organizzazione comunitaria, con finanziamento e configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri.

In particolare, l'articolo 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari della Comunità Europee (Regolamento n. 259 del 1968, come modificato con successivo Regolamento n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004), stabilisce che i funzionari che lasciano l'istituzione comunitaria senza poter beneficiare di una pensione di anzianità, immediata o differita, possono trasferire quanto accumulato nel regime pensionistico delle Comunità presso un'assicurazione privata o un fondo pensione nazionale di loro scelta che garantisca (da intendersi limitatamente a dette somme trasferite):

1. che non sia rimborsato il capitale;
2. che non si provveda al versamento di una rendita mensile prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;
3. che siano previste prestazioni in materia di reversibilità;
4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.

Al riguardo, codesta società ha rilevato che la normativa italiana in materia di fondi pensione e, di conseguenza, il Regolamento del proprio fondo pensione aperto, non risulta essere allineato alle caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e pertanto, sono stati chiesti chiarimenti sulla procedura da seguire per soddisfare le richieste degli ex agenti delle Comunità Europee che intendono salvaguardare la continuità della loro posizione previdenziale.

Considerate le previsioni contenute nel d.lgs. n. 252 del 2005, si concorda nel ritenere che vi sarebbe un contrasto tra il Regolamento comunitario che disciplina il trasferimento della posizione previdenziale alle quattro condizioni in precedenza accennate e la normativa interna che disciplina i fondi pensione in Italia.

La prima condizione che lo Statuto dei funzionari richiede è che le forme pensionistiche complementari interne agli Stati membri non diano corso a rimborsi del capitale. Il sistema della previdenza complementare in Italia consente, invece, in alcuni casi l'erogazione di

capitali. In primo luogo, si ricorda l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005 che ammette l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale ovvero, a determinate condizioni, l'erogazione integrale in capitale. Rientra in tale ambito anche l'art. 23, comma 7, che consente ai c.d. vecchi iscritti a previdenza complementare di chiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale. Vi è, poi, l'art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede la possibilità di ottenere il riscatto parziale o totale della posizione individuale nei casi espressamente individuati. Altra previsione è quella di cui all'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005 che consente la fruizione di anticipazioni nei casi e entro i limiti ivi previsti. Vi è inoltre l'art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 che stabilisce, in caso di morte dell'aderente che non abbia maturato i requisiti per accedere alla prestazione previdenziale, la possibilità di riscatto da parte dei beneficiari designati o dagli eredi.

La seconda condizione, relativa all'erogazione della prestazione previdenziale non prima dei 60 anni e non dopo i 65 di età, potrebbe, poi, contrastare con l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 che espressamente subordina l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Un contrasto emerge anche con la previsione di cui all'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 252 del 2005, che consente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il ns. ordinamento non risulta del tutto compatibile neppure con la terza condizione, attinente alla previsione di prestazioni in materia di reversibilità. Non è in linea con tale previsione l'art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 sopra richiamato, considerato che il Regolamento comunitario prevede l'erogazione di una pensione di reversibilità e che tale previsione sembra riguardare anche il caso di decesso dell'aderente prima della maturazione dei requisiti per la pensione. È inoltre da considerare che nel Regolamento (art. 79 e Capitolo 4 dell'Allegato VIII) la pensione di reversibilità è, in primo luogo, intesa come la pensione spettante al coniuge del funzionario; in presenza di un coniuge, dunque, non dovrebbero essere ammesse opzioni di reversibilità a favore di soggetti diversi (ipotesi invece ammessa nel ns. sistema).

Considerando, in ultimo, la quarta condizione prevista dallo Statuto dei funzionari della CE risulta evidente che i limiti al trasferimento successivo presso altre forme previdenziali che non presentano le condizioni richieste dall'art. 12, Allegato VIII dello Statuto dei funzionari collidono con la libertà di trasferimento riconosciuta dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.

Per quanto qui rileva si pone, pertanto, la questione della diretta applicabilità dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 252 del 2005.

Giova a tale proposito tenere presente che lo Statuto dei funzionari della CE è stato adottato con Regolamento del Consiglio. Come previsto dall'art. 2 del Regolamento n. 723/2004, detto Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È inoltre da considerare che l'art. 12 del Regolamento non sembra richiedere l'emanazione di disposizioni nazionali di esecuzione. Ciò è stato anche precisato dagli Uffici della Commissione Europea nell'informativa pubblicata nella G.U.C.E. del 2 ottobre 2008.

Nella gerarchia delle fonti i Regolamenti comunitari sono norme c.d. *self-executing* e, cioè, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La diretta applicabilità sta ad indicare che il Regolamento acquista efficacia in ciascuno Stato aderente senza che sia necessario, ove non diversamente previsto, un atto di ricezione o di adattamento da parte

dei singoli ordinamenti statali. Ne deriva che i Regolamenti comunitari entrano direttamente nell'ordinamento nazionale ed i provvedimenti legislativi in contrasto con gli stessi non possono essere applicati dagli Stati membri tenuti al rispetto del Regolamento comunitario in base agli impegni assunti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Considerato quanto sopra, si condivide la soluzione prospettata da codesta società consistente nell'apertura di posizioni previdenziali specifiche a favore degli ex agenti delle Comunità europee, con un vincolo che garantisca il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in deroga a quanto previsto dalla sopra citata normativa italiana e dalle norme regolamentari del fondo.

Ai fini della puntuale definizione delle specifiche deroghe regolamentari, da prevedersi nei casi in parola, si prega di prendere contatto con la Direzione Vigilanza competente.

Il Presidente

Marzo 2011

Oggetto: Quesito in merito al termine per richiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione

(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del, con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla sussistenza o meno di un termine per l'esercizio della facoltà di riscatto della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 252 del 2005.

In particolare codesto Fondo fa presente che gli aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie che consentono, oltre alle facoltà di trasferire o riscattare la posizione, quella di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

In proposito si osserva preliminarmente che le previsioni statutarie di codesto Fondo sono conformi allo Schema di Statuto approvato dalla COVIP il 31 ottobre 2006 (art. 12, comma 2, lett. *d*) nonché in linea con l'indicazione precedentemente diffusa nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, approvate dalla Commissione il 28 giugno 2006, nelle quali si è rilevato che *“in difetto dell'esercizio dell'opzione [di trasferimento o riscatto] da parte dell'iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica”*.

Quanto allo specifico quesito, si osserva che non si rinvencono nella normativa di settore limiti temporali alla possibilità di riscattare la posizione per perdita dei requisiti di partecipazione.

Anche le disposizioni della scrivente Commissione, attraverso le quali l'ipotesi di “perdita dei requisiti di partecipazione”, è stata disciplinata in linea di continuità con il previgente art. 10, comma 1 del d. lgs. n. 124 del 1993, non presentano elementi tali da far ritenere che l'opzione debba essere esercitata entro un certo lasso di tempo.

Nelle Direttive generali del 28 giugno 2006 è stato, infatti, ritenuto ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione in precedenza ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, senz'altro precisare in ordine a eventuali limiti temporali.

Si ritiene, quindi, che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all'aderente finché perduri la situazione legittimante l'esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

ISCRIZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA E A CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – in forma abbreviata FONDO PENSIONE FONTEMP iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 163 I Sezione – Fondi pensione negoziali Corso Vittorio Emanuele II, 269 00186 Roma
Provvedimento COVIP	Autorizzazione all'esercizio e iscrizione all'Albo
Data provvedimento	31 marzo 2011

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

VARIAZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA – in forma abbreviata FONDAV iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 131 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Alessandro Marchetti, 111 00148 Roma
Variazione	Sede legale del Fondo pensione
Nuova Sede legale	Piazza Barberini, 52 00187 Roma
Data provvedimento COVIP	1° febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. PILOTI E TECNICI DI VOLO – in forma abbreviata PREVIVOLO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 104 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Alessandro Marchetti, 111 00148 Roma
Variazione	Sede legale del Fondo pensione
Nuova Sede legale	Piazza Barberini, 52 00187 Roma
Data provvedimento COVIP	1° febbraio 2011

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

Dati identificativi del Fondo pensione	FON.TE – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI) iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 123 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza G.G. Belli, 2 00153 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 7, 20 dello Statuto del Fondo pensione
Data Provvedimento	3 marzo 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 3 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 8, 17, 21, 33, 34 dello Statuto del Fondo pensione
Data Provvedimento	4 marzo 2011

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

VARIAZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	PASCHI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma
Variazione	Denominazione del fondo pensione
Nuova denominazione del fondo pensione	AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO
Data provvedimento COVIP	21 febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	KALEIDO FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 54 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma
Variazione	Denominazione del fondo pensione
Nuova denominazione del fondo pensione	AXA MPS PREVIDENZA IN AZIENDA - FONDO PENSIONE APERTO
Data provvedimento COVIP	21 febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE FIDEURAM – FONDO PENSIONE APERTO iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 7 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l’attività	EURIZONVITA S.P.A. Corso Cairoli, 1 10123 Torino
Variazione	Denominazione della Società che esercita l’attività
Nuova denominazione della Società che esercita l’attività	FIDEURAM VITA S.P.A. Via Ennio Quirino Visconti, 80 00193 Roma
Data provvedimento COVIP	8 marzo 2011

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 147 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	PENSPLAN INVEST SGR S.P.A. Via della Rena, 26 39100 Bolzano
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 7 e 8 del Regolamento del fondo pensione
Data provvedimento	28 gennaio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	PASCHI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6 e 8 del Regolamento del fondo pensione
Data provvedimento	21 febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	KALEIDO FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 54 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6 e 8 del Regolamento del fondo pensione
Data provvedimento	21 febbraio 2011

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

VARIAZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	TAX QUALIFIED ANNUITY III – RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5046 III Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	PRAMERICA LIFE S.P.A. Via Tommaso Grossi 20122 Milano
Variazione	Variazione della sede della società che esercita l'attività
Nuova sede della società che esercita l'attività	Piazza della Repubblica 20124 Milano
Data provvedimento COVIP	27 gennaio 2011

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dati identificativi del Fondo pensione	TAX QUALIFIED ANNUITY III – RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5046 III Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l’attività	ZURICH LIFE AND PENSIONS S.P.A PRAMERICA LIFE S.P.A. Piazza della Repubblica 20124 Milano
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all’art. 2 del Regolamento del fondo pensione
Data provvedimento	27 gennaio 2011

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1009 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Molise, 11 00187 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e riconoscimento della personalità giuridica
Nuova forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Data provvedimento	1° febbraio 2011

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

FONDI IN LIQUIDAZIONE

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA TRA I DIPENDENTI SARAS iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1050 II Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni diversi da quelli bancari o assicurativi S.S. Sulcitana Km 19 09018 Sarroch
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Variazione della denominazione con menzione FONDO IN LIQUIDAZIONE
Data provvedimento	1° febbraio 2011

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'EX GRUPPO BANCA POPOLARE DI NOVARA – GRUPPO BANCO POPOLARE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1229 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Carlo Negroni, 12 28100 Novara
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 c.c.
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 15, 17, 21, 21 bis, 25, 26, 27 33, 35, 36, 36 bis, 37 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	17 febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1438 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche all'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	25 febbraio 2011

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEUTSCHE BANK S.P.A. iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1056 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Piazza del Calendario, 3 20126 Milano
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 c.c.
Provvedimento COVIP	Approvazione delle modifiche agli artt. 7 e 8 dello Statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	14 marzo 2011

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1163 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Passo Eugenio Montale, 4 16121 Genova
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 c.c.
Provvedimento COVIP	Autorizzazione del Commissario liquidatore al deposito del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario, delle relazioni del Commissario stesso e del Comitato di sorveglianza presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova
Data provvedimento	10 febbraio 2011

BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

ABBONAMENTI 2011

Abbonamento annuo	60,00 Euro
Fascicolo singolo	18,00 Euro
Fascicolo doppio, prezzo doppio	

Gli abbonamenti si sottoscrivono facendo pervenire l'importo suindicato tramite assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, intestato a:

Palombi & Partner Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma

e-mail: info@palombieditori.it

Coordinate Bancarie: BANCA SELLA

Agenzia Roma M6 via dei Gracchi 142 - IBAN IT77 I 03268 03213052893321150

c/c Postale 53491205

Per informazioni contattare direttamente la Palombi & Partner Srl ai numeri: tel. 06 636970
Fax 06 635746 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

Finito di stampare
nel mese di luglio 2011

Palombi & Partner Srl
Roma

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Via in Arcione, 71 • 00187 Roma

www.covip.it

Anno 7 - N. 1

BOLLETTINO